

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 51

COPIA

Cat. 1 Cl. 4 Fasc. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).
APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 6 (SEI) del mese di MAGGIO alle ore 18,30 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1) BRUNORI SARA	Presente	12) ZANASI CRISTINA	Assente
2) DALL'OLIO FRANCESCO	Presente	13) TINTI VALERIA	Assente
3) ROFFI FRANCESCO	Presente	14) GALLO GIANLUIGI	Presente
4) BROCCOLI BARBARA	Presente	15) PARESCHI MARIA	Presente
5) TRAZZI STEFANO	Presente	16) BARONCINI ELISA	Assente
6) MARTIGNANI MICHELE	Presente	17) BOTTIGLIERI LUIGI	Assente
7) MARCHETTI FRANCESCA	Presente	18) RITO FRANCESCA	Assente
8) GRANDINI DAVIDE	Assente	19) VOLTA GINO	Presente
9) BONDI ANDREA	Presente	20) FALCONI CARMEN	Presente
10) PERNISA BARBARA	Assente	21) GIORDANI PAOLA	Presente
11) GRILLINI PIETRO	Assente		

Assessori presenti: Garuti Giampiero, Dalfiume Sauro, Bellavia Roberta, Montebugnoli Stelio.

Totale presenti: 13 Totale assenti: 8

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa Cinzia Giacometti

Il Presidente TRAZZI STEFANO dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

1) Martignani Michele 2) Dall'Olio Francesco 3) Gallo Gianluigi

E' entrato il Consigliere Pietro Grillini: presenti n. 14
E' entrato il Consigliere Valeria Tinti: presenti n. 15
Entra Assessore Fausto Tinti
Entra il Consigliere Davide Grandini: presenti n. 16
E' uscito il Sindaco Sara Brunori: presenti n. 15
E' rientrato il Sindaco Sara Brunori: presenti n. 16

Poiché i punti dell'avviso di convocazione nn:

5) ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

6) APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO TARI E ARTICOLAZIONE TARIFFARIA ANNO 2014 E ATTO D'INDIRIZZO PER CONCESSIONE IN GESTIONE TARI 2014

7) ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

8) ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2014

9) ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

10) DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI – ANNO 2014

sono stati trattati congiuntamente, la relativa discussione è riportata nella deliberazione C.C. n. 54 in data 06/05/2014, cui si rinvia.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) con il quale è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC) che conferma la disciplina della componente patrimoniale nel tributo dell'imposta Municipale propria (IMU) istituita con art. 8 D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23 e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni;

Visto che la predetta imposta IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI), e della tassa sui rifiuti (TARI);

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo sistema di tributi comunali;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Richiamata la deliberazione C.C. n.80 del 27/9/2012 con la quale l'Amministrazione Comunale provvedeva ad approvare il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 380 lett. a) della Legge 24.12.2012, n. 228, è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011;

Preso atto altresì delle modifiche normative ed integrazioni apportate al DL 201/2011, come il DL 102 del 31 agosto 2013;

Ritenuto opportuno modificare il vigente regolamento comunale Imu, anche al fine di rendere più agevole la lettura della normativa e conformare la disciplina regolamentare vigente a seguito del susseguirsi dei numerosi interventi legislativi nel corso del 2013;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune n. 150 del 24/11/2011 è stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di "Servizio Tributi" e "Gestione delle risorse umane" al fine della loro gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convenzioni allegate al suddetto provvedimento, definendo all'art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un'unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);

Richiamata la deliberazione della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 63 del 28/12/2011 con la quale è stato approvato il comando del personale, l'attribuzione degli incarichi di direzione e la definizione delle posizioni organizzative che, a decorrere dal 1/1/2012, vanno a fare parte dell'organico dell'Ufficio Tributi Associato, prevedendo, per ciascuna Area territoriale l'individuazione di un Responsabile referente, in riferimento ai tributi comunali rientranti nella gestione associata oggetto della presente convenzione, i Referenti siano nominati "Funzionari Responsabili" di imposta ai sensi della normativa vigente, che in tale veste adottano tutti gli atti gestionali nelle rispettive materie;

Preso atto del provvedimento prot. n.7152/6 del 28.12.2011 di nomina del Dirigente dell'Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese nella persona del dott. Antonio Caravita;

Visti i provvedimenti di proroga degli incarichi di direzione e posizione organizzativa già in essere per il 2012 anche per il 2013, autorizzati con delibera di Giunta Circondariale n.45 del 28.12.2012;

Visto il decreto prot.n.2764/2/2013 del rinnovato Presidente del Nuovo Circondario Imolese di conferma dell'incarico di Direzione e di quelli di posizione organizzativa;

Richiamato il comma 707 dell'art.1 della soprarichiamata legge stabilità 2014 che definisce assoggettate ad Imu le sole abitazioni principali e le relative pertinenze di Categoria A1, A8 e A9, mentre ai sensi del comma 710 sono esentati da Imu i fabbricati rurali ad uso strumentale come definiti all'art.13, commi 7 e 8 DL 201/2011;

Visto il comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno in data 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 del 21 febbraio 2014) con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 30 aprile 2014;

Visto il report della Conferenza Stato - Città ed autonomie locali del 16 aprile 2014 in cui è prevista la richiesta da parte dell'Anci del differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 dal 30 aprile al 31 luglio 2014 ed il relativo parere favorevole;

Ritenuto pertanto di modificare il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)", riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente delibera, dando atto che il medesimo, nel testo allegato, avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2014;

Visto il parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "B" per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto all'esame ed al parere della competente Commissione Consiliare in data 17.04.2014;

Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione palese proclamata dal Presidente Trazzi:

Favorevoli n. 11

Contrari n. 5 (Capogruppo Gallo, Consiglieri Pareschi e Volta - Gruppo Forza Italia- P.D.L-Lega Nord e Capogruppo Falconi, Consigliere Giordani - Gruppo Uniti per Castello)

DELIBERA

1) di approvare il modificato "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)", riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto dando atto che il medesimo, nel testo allegato, avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2014;



regolamento
IMU.doc

2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e comunque entro il termine previsto dalla norma di legge.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione palese proclamata dal Presidente Trazzi:

Favorevoli n. 11

Contrari n. 5 (Capogruppo Gallo, Consiglieri Pareschi e Volta - Gruppo Forza Italia- P.D.L-Lega Nord e Capogruppo Falconi, Consigliere Giordani - Gruppo Uniti per Castello)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4 comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Allegato "A" alla delibera di C.C. n 51 del 6.5.2014

IMU

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA
COMUNE DI CASTEL S. PIETRO TERME**

Anno 2014

Rev. Data 31/3/2014

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento, finalità e ambito di applicazione	3
Art. 2. Presupposto impositivo	3
Art. 3 – Definizione di abitazione principale e sue assimilazioni, fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo.....	3
Art. 4 - Abitazione tenuta a disposizione e locazione legge n. 431/1998 (canone concordato)	4
Art. 5 - Soggetti passivi	5
Art. 6 - Soggetto attivo	5
Art. 7 - Base imponibile.....	5
Art. 8 - Inagibilità e inabitabilità dei fabbricati	6
Art. 9 - Valori venali di riferimento per le aree fabbricabili	7
Art. 10 – Riduzioni per i terreni agricoli	8
Art. 11 – Determinazione dell'aliquota e dell'imposta.....	8
Art. 12 - Detrazione per l'abitazione principale.....	8
Art. 13 - Esenzioni	9
Art. 14 - Quota riservata allo Stato.....	10
Art. 15 –Versamenti.....	10
Art. 16 - Dichiarazione	11
Art. 17 - Attività di controllo e accertamento.....	11
Art. 18 – Riscossione.....	12
Art. 19 – Sanzioni ed interessi	12
Art. 20 – Rimborsi e compensazione.....	13
Art. 21 – Contenzioso	13
Art. 22 - Disposizioni finali ed efficacia	13
Art. 23 – Clausola di adeguamento	13

ALLEGATO A – delimitazione della fascia collinare e montana nel Comune di Castel San Pietro Terme

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 - Oggetto del regolamento, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Castel San Pietro Terme dell'imposta municipale propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, **dall' articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.**
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Castel San Pietro Terme, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti e quanto disposto dalle norme dei regolamenti comunali tributari in vigore.

Art. 2 – Presupposto impositivo

2. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, **ivi compreso le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e le pertinenze delle stesse, così come definito all'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché i terreni incolti.**

Art.3 – Definizione di abitazione principale e sue assimilazioni, fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
 - a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento, previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano ad un solo immobile;
 - b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi adottati dal Comune ovvero in base alle possibilità

effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 - sia persone fisiche che giuridiche - iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari.

- e) per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività di cui all'art.2135 del Codice Civile, cioè coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
2. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione della **relativa** aliquota ridotta e della detrazione:
- a) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano, dalla predetta abitazione, la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
 - b) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
 - c) allo stesso regime dell'abitazione di cui alle lettere a) e b) soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 4 - Abitazione tenuta a disposizione e locazione legge 431/1998 (canone concordato)

1. Ai fini dell'applicazione del tributo, per abitazione tenuta a disposizione s'intende l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), destinata ad usi abitativi, con le seguenti caratteristiche:
- a) tenuta a disposizione del possessore anche se per uso stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in un'altra unità immobiliare, in possesso o in locazione;
 - b) non locata con contratto regolarmente registrato;
 - c) non ceduta in comodato a terzi ivi residenti.
2. Per i soggetti passivi che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi del c. 3 dell'art. 2 della l. 9 dicembre 1998 n. 431, il Comune può prevedere un'aliquota agevolata, comunque non inferiore al 4 per mille, che troverà applicazione a condizione che:
- i contribuenti presentino, entro il termine per il pagamento della prima rata (ovvero della seconda se i requisiti per usufruirne vengono acquisiti successivamente al termine per il pagamento della prima rata), al Servizio Tributi Associato, presso il competente Comune d'imposizione, apposita comunicazione, inerente l'utilizzo dell'aliquota agevolata, che contenga, tra l'altro, gli estremi del contratto d'affitto.

La predetta aliquota dovrà essere applicata in ragione del periodo in cui gli immobili sono locati, nel rispetto delle previsioni di cui alla citata legge. E' condizione indispensabile per poter usufruire dell'aliquota agevolata sia l'effettuazione della comunicazione che il requisito della residenza da parte del locatario. E' fatto obbligo agli interessati di comunicare eventuali variazioni rispetto a quanto previsto dal contratto (quali ad esempio cessazioni anticipate), entro i 90 giorni successivi al verificarsi della variazione stessa.

Art. 5 - Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazioni finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) **l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.**

Art. 6 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Castel San Pietro Terme relativamente agli immobili la cui superficie insiste **interamente o prevalentemente** sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 7 - Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.
6. A far data dal 1° gennaio 2014, per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.
7. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
8. Nell'ipotesi disciplinata dall'art.3, comma 1, lett.d), del presente regolamento, relativa alla "finzione giuridica" di terreni edificabili posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, l'imposta municipale propria viene corrisposta come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale.
9. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
10. Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2, qualora sussista la possibilità di trasformazione a norma dello strumento urbanistico vigente, l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile, commisurata alla superficie utile trasformabile, alla destinazione consentita dalla norma urbanistica ed alla zona in cui è inserito l'immobile.
11. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, secondo quanto disciplinato nel successivo articolo.

Art. 8 - Inagibilità ed inabitabilità dei fabbricati

1. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente, allegando fotografie e/o documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell'immobile.
2. Il diritto all'agevolazione, se sussiste, avrà effetto dalla data di richiesta della perizia o dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al primo comma. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
3. Durante il periodo di sussistenza delle condizioni che danno diritto all'agevolazione, per il calcolo dell'IMU si applica l'aliquota ordinaria salvo diverse indicazioni.

4. Per i fabbricati per i quali, in ambito di vigenza dell'imposta comunale sugli immobili, il contribuente aveva provveduto a richiedere la riduzione d'imposta al 50% ai sensi dell'articolo 8, comma 1, D. Lgs. n° 504/1992, avendo correttamente adempiuto agli obblighi formali previsti, viene mantenuta la possibilità di applicare l'agevolazione (riduzione del 50% della base imponibile) anche ai fini IMU in via continuativa, sempreché i fabbricati siano ancora in possesso dei requisiti qualificanti lo stato di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo, come definiti dal presente articolo ed in tal caso non è dovuta la dichiarazione ai fini IMU.
5. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b), del comma 10, art.7 del presente regolamento si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:
 - di degrado fisico sopravvenuto tali da rendere l'immobile fatiscente, diroccato e pericolante, in stato cioè di degrado fisico non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 31 comma 1 lettere c), d), e) della Legge 457/1978 così come ridefinito dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001 (T.U. edilizia).
A titolo esemplificativo sono interventi di restauro e risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia gli interventi che incidono sugli elementi strutturali dell'edificio, quali ad esempio adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti ovvero l'apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali; con riferimento alla ristrutturazione, gli interventi di demolizione e fedele ricostruzione dell'immobile. la modifica della facciata, la realizzazione di una mansarda o di un balcone. la trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda. l'apertura di nuove porte e finestre e la costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.
 - Sono invece interventi di manutenzione straordinaria, come tali non riconducibili a situazioni di inagibilità/inabitabilità ai fini IMU, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino mutamenti delle destinazioni d'uso, come ad esempio la realizzazione e miglioramento dei servizi igienici o la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso.

Art. 9 - Valori venali di riferimento per le aree fabbricabili

1. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree edificabili site nel territorio comunale ed il relativo metodo di calcolo. Si ritiene, pertanto, opportuno precisare che i valori delle aree fabbricabili definiti con la delibera periodica non costituiscono limitazione al potere di accertamento del Comune. Al suddetto provvedimento viene data pubblicizzazione mediante i siti istituzionali, mettendolo a disposizione nella sua integralità.
2. Tali valori di riferimento non sono vincolanti né per il Comune, né per il contribuente, rendendo nulla, alla luce delle successive modifiche di legge, la disposizione contenuta nel metodo di calcolo del valore delle aree edificabili ai fini IMU per l'anno 2012, approvato con delibera di Giunta Comunale n°58/2012, di previsione del valore minimo da assumere a base per l'avvio dell'accertamento.

Art. 10 - Riduzioni per i terreni agricoli

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
 - b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
 - c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero, tra tutti i soggetti aventi i requisiti, sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

Art. 11 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. Ai sensi del comma 12 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, per l'anno 2012, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il 30 settembre 2012, che ha effetto dal 1° gennaio.
2. Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Art. 12 – Detrazione per l'abitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare dovuta per l'unità immobiliare di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 11 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.
4. La detrazione è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP o ACER) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

Art. 13 - Esenzioni

Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, quando il terreno agricolo in oggetto sia incluso nei mappali di cui all'Allegato A) del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Castel San Pietro Terme è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n.9 del 14 giugno 1993;
- h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, sportive e di ricerca scientifica nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
- i) **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n.133 e **di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011** –già esentati da IMU in questo Comune in quanto iscritto negli elenchi ISTAT come parzialmente montano;
- j) gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS. L'esenzione si applica solo con riferimento alla quota spettante al Comune. L'esenzione è concessa su richiesta, che deve essere corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha comunque decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta.
- l) **le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 3 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;**
- m) **le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;**
- n) **i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;**
- o) **le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;**
- p) **gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione,**

dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;

q) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Art. 14 – Quota riservata allo Stato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 15 del presente regolamento.
4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art.15 – Versamenti

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi. A decorrere dal 1° dicembre 2012 è possibile versare con apposito bollettino postale. **Gli enti non commerciali devono versare esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.**
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.
7. Non devono essere eseguiti versamenti per importi uguali o inferiori a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo, né alle quote dell'imposta riservata al Comune e allo Stato.
8. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art.16 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la **dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo dalla data** in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
3. **Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.**

Art.17 – Attività di controllo e accertamento

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è

possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

7. **Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori pari al tasso d'interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.**
8. **Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.**
9. **Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione degli avvisi di accertamento dell'IMU, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla giunta comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.**

Art. 18 – Riscossione

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 19 – Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, **con un minimo di euro 50.**
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta, **con un minimo di euro 50.**
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori pari al tasso d'interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
10. **Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata dovuta per l'anno 2014.**

Art.20 - Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 19, comma 9, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 15, comma 7, del presente regolamento.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Art. 21 - Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

Art. 22 - Disposizioni finali ed efficacia

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. **Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014 e si applica a decorrere dall'anno d'imposta 2014.**

Art. 23 - Clausola di adeguamento

1. **Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.**
2. **I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento devono intendersi fatti al testo vigente delle norme stesse**

**PROVINCIA DI BOLOGNA
COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME**

DELIMITAZIONE DELLA FASCIA COLLINARE (Legge 27.12.1977 n. 984)

FOGLI COMPRESI TOTALMENTE:

76, 77, 86+91, 99+109, 114+123, 126, 131+137, 139, 140, 148.

FOGLI COMPRESI IN PARTE:

69: Mappali compresi: 26, 34+53, 64+73, 75+77.

70: Mappali compresi: 51+58, 60, 62, 63.

71: Mappali compresi: 29+36, 42+71, 82+96, 101, 102, 107+117, 125.

78: Mappali esclusi: 1+5, 27, 33, 34, 37+44, 80, 84, 116, 117, 130, 131, 133.

82: Mappali compresi: 64+66, 68+88, 90+98, 111+123, 126+128, 130.

93: Mappali compresi: 7, 22, 24+30, 32+56, 58, 64, 65, 82, 83, 88, 92+106, 111+117,
126, 128, 151+157, 171, 192.

110: Mappali compresi: 1, 9+11, 29+37, 54+73, 80, 109+115, 117, 122.

125: Mappali esclusi: 4, 6.

127: Mappali esclusi: 1.

138: Mappali compresi: 15+21, 34+42, 59+68, 100.

144: Mappali compresi: 1+33, 37+40, 54+56, 58, 59, 204+208, 227+233, 241.

147: Mappali compresi: 1+4.

DELIMITAZIONE DELLA FASCIA MONTANA (Legge n.991/1952)

FOGLI COMPRESI TOTALMENTE:

112, 113, 128, 129, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160,
161, 162, 163, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170.

FOGLI COMPRESI IN PARTE:

130: Mappali esclusi: dall'1 al 22, dal 45 al 54, dal 73 all'85, dal 134 al 137.

147: Mappali esclusi: dall'1 al 10 e 71.

Istruzioni per l'uso:

Fogli compresi totalmente leggasi terreni esenti da I.C.I.

Fogli compresi in parte:

Mappali esclusi leggasi terreni soggetti ad I.C.I.

Mappali compresi leggasi terreni esenti da I.C.I.

La presenza del carattere "+" tra 2 mappali sta a significare dal....al....

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERA
DEL C.C. N° 51 DEL 6/5/2014

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 7 del 14/04/2014

Il giorno 14/4/2014 si è riunito il Collegio dei Revisori del Comune di Castel S. Pietro Terme, per esaminare la proposta di delibera avente per oggetto: **"ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU);**

visto

- la proposta di delibera avente per oggetto: **"ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)"** di cui allo schema predisposto dalla Giunta Comunale;

- la richiesta di parere avanzata al Collegio dei Revisori di codesto Comune in data 14/4/2014;

premesse

che l'Organo di Revisione ha esaminato lo schema di regolamento IMU composto da 23 articoli e formulato in attuazione dell'art. 1 comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) con il quale è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC) che conferma la disciplina della componente patrimoniale nel tributo dell'imposta Municipale propria (IMU) istituita con art. 8 D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23 e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni;

considerato

che la proposta di deliberazione e' stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 17/4/2014;

visti

i pareri favorevoli di regolarita' tecnica e contabile del responsabile del servizio competente e del responsabile del servizio finanziario espressi ai sensi dell'art. 49 c.1 del D.Lgs 267/00;

preso atto

che lo schema di regolamento proposto rispetta il disposto legislativo;

esprime parere favorevole


alla proposta di delibera in oggetto.

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Silvia Romboli

Dott. Libero Montesi

Dott.ssa Claudia Rubini





COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

(X) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Castel San Pietro Terme, li 28/04/2014

Il Dirigente Area Direzione Generale
Dott. Antonio Caravita



COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to geom. Stefano Trazzi



Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal

8 MAG. 2014

La presente è copia conforme all'originale.

Li, 8 MAG. 2014



Il Resp. Affari Istituzionali

F.to (Giacometti Dott. Alessandra)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il _____.

Il Funzionario

F.to
